



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia

IL DIRIGENTE

- Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione relativo alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.Lgs. 297/94;
- Vista la legge 3 maggio 1999 n. 124;
- Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296, art.1 comma 605, con la quale è stata disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
- Visto il D.M. n. 374/2019 con il quale è stato disciplinato l'aggiornamento/la permanenza/la conferma dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2021 ed il relativo provvedimento di approvazione delle Graduatorie ad Esaurimento - definitive - di questa provincia - prot. 6694 del 7/8/2019;
- Visto il provvedimento prot. 919 del 07/09/2016 con il quale lo scrivente Ufficio ha proceduto, sulla base della Ordinanza Cautelare Tar Lazio n. 4607/2016 (R.G. n.10459/2015) all'inserimento, con riserva, nelle GAE provinciali della scuola infanzia e primaria dei ricorrenti;
- Considerato che gli stessi inserimenti nelle GAE dei c.d. diplomati magistrali sono stati disposti con espressa riserva di procedere all'immediato depennamento degli stessi dalle graduatorie di pertinenza in caso di sentenza di merito di rigetto del relativo ricorso e che i relativi contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato, eventualmente stipulati con gli stessi, riportavano la c.d. "clausola risolutiva espressa";
- Vista la Sentenza del TAR Lazio n. 10968/2019, pervenuta con nota USR Emilia-Romagna prot. n. 3164 del 23/04/2020 con cui definitivamente pronunciando sul sopra menzionato ricorso R.G. 10459/2015 ne è stato disposto il rigetto;
- Vista la nota MIUR prot. 38905 del 28/08/2019 la quale, con riferimento al contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 finalizzato all'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento, stabilisce che i destinatari di sentenze sfavorevoli che ne dispongano la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento e/o la risoluzione del contratto stipulato con la clausola risolutiva, possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto di II fascia valevoli per il triennio 2017/2020;
- Vista la nota dell'Amministrazione Centrale prot. 1899 del 7/10/2019;
- Visto l'art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019 che ha apportato modifiche all'art.4 della Legge n. 96 del 9 agosto 2018, di conversione del Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018, con particolare riferimento ai commi 1 e 1 bis, dettando disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;
- Visto in particolare il comma 1 bis della L.96/2018, come modificato dall'art. 1 quinquies della L.159/2019, il quale stabilisce che al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'Istruzione provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché, modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico;
- Vista la nota prot. 3571 del 5/3/2020 con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna ha fatto pervenire indicazioni, circa le specifiche modalità di esecuzione dei giudizi afferenti il contenzioso in parola, invitando ad adottare i relativi provvedimenti in attuazione di quanto previsto dalla predetta legge;
- Considerato che è necessario adottare i provvedimenti finalizzati all'esecuzione della sopra menzionata Sentenza Tar Lazio 10968/2019 con la quale è stato rigettato il ricorso iscritto con R.G. 10459/2015 presentato dai sotto elencati ricorrenti;
- Considerato che ai sensi dell'art. 25, comma 5, del vigente C.C.N.L. Comparto Scuola, è causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto;

DISPONE

1. Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della Sentenza n. 10968/2019 del TAR Lazio (R.G.n. 10459/2015) e in applicazione dell'art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019 è annullato il provvedimento prot. n. 919 del 07/09/2016, con il quale è stato disposto l'inserimento con riserva dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Reggio Emilia per la scuola primaria e la scuola dell'infanzia;

Il Dirigente: Bruno E. Di Palma		
Responsabili del procedimento:	Boni Mariagrazia	Tel. 0522/407619
	Giacomini Barbara	Tel. 0522/407623
e-mail: ufficioprimary.usp.re@gmail.com		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia

2. E' annullato, altresì il decreto di approvazione delle graduatorie di questa provincia prot. 6694 del 7/8/2019 con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento del personale docente della provincia di Reggio Emilia per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 nella parte cui risulta l'inserimento con riserva dei predetti ricorrenti;
3. I docenti di seguito elencati, sono depennati dalle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Reggio Emilia per la scuola primaria e scuola dell'infanzia e dai correlati elenchi di sostegno, nonché, dalle relative graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia con decorrenza immediata:

*ELENCO DOCENTI INFANZIA/PRIMARIA A TEMPO INDETERMINATO/DETERMINATO
DEPENNATI DALLE GAE EX SENTENZA TAR LAZIO 10968/2019 R.G. n. 10459/2015*

<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>graduatoria</i>
ARCIDIACONO	STEFANIA	AA-EE
BARTOLI	DANIELA	EE
CONFALONE	NUNZIATINA	EE
DROVANDI	MARIALAURA	AA-EE

4. I Dirigenti Scolastici delle istituzioni presso le quali i destinatari del presente provvedimento abbiano in essere un contratto a tempo indeterminato o determinato al 31/08 stipulato per il corrente anno scolastico da GAE o da 1 fascia di istituto, provvederanno con atto a propria firma ad effettuare le coerenti modifiche al SIDI e a stipulare con gli interessati un nuovo contratto a tempo determinato con scadenza 30/06/2020;
5. I Dirigenti Scolastici della provincia di Reggio Emilia, nelle cui graduatorie d'istituto i predetti ricorrenti risultino inseriti, apporteranno, altresì, le dovute rettifiche alle stesse, provvedendo alla cancellazione della posizione dalla 1 fascia solo se con riserva, conservando la posizione a pieno titolo in seconda fascia se già inclusi.
Qualora questi ultimi non risultassero già iscritti in seconda fascia di istituto, secondo criteri e vincoli disposti dal D.M. 1 giugno 2017 n. 374, potranno presentare il modello A1 ed il modello B di scelta delle sedi in modalità cartacea o a mezzo PEC alla scuola capofila prescelta, unitamente a copia del provvedimento giurisdizionale sfavorevole, per essere collocati nelle graduatorie di istituto di inizio triennio, in quanto già in possesso dei requisiti di accesso alla data di scadenza della domanda di iscrizione, che per il vigente triennio era stata fissata al 24 giugno 2017. Conseguentemente nel modulo di domanda dovranno essere dichiarati soltanto i titoli conseguiti e i servizi prestati entro tale data. I nuovi inserimenti non incideranno sulle supplenze già conferite.
6. Gli aspiranti riportati nell'elenco, con CTD al 30/06/2020, non subiranno modifiche nel contratto in essere e cesseranno il servizio alla naturale data del contratto a tempo determinato.

L'Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni che dovessero rendersi necessarie.

Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico Provinciale (www.re.istruzioneer.gov.it) ad ogni effetto di legge, ivi incluso l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art.32 della Legge n. 69 del 18/06/2009, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente ordinamento.

Il Dirigente
Bruno E. Di Palma

Ai docenti interessati tramite mail alle scuole di titolarità
Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche della provincia di Reggio Emilia
Agli Ambiti Territoriali della Repubblica
All'USR per l'Emilia Romagna
Alle OO.SS del Comparto Scuola
Al sito web

Il Dirigente: Bruno Di Palma
Responsabili del procedimento:
e-mail: ufficioprimarie.usp.re@gmail.com

Boni Mariagrazia Tel. 0522/407619
Giacomini Barbara Tel. 0522/407623